



COMUNE DI TARANTO

Sindaco

Piazza Municipio, 1 - 74123 TARANTO - tel. 099/4581673

e-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it

e-mail certificata: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ORIGINALE

Ordinanza Sindacale n. 33 del 08.05.2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: PROVVEDIMENTO DI RIAPERTURA DEI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI, ACCESSIBILI AI SENSI DEL DPCM 26.04.2020, ART. 1, LETT E) – RIPRESA DEI GIOCHI AUTORIZZATI DALL'AGENZIA DOGANE E MONOPOLI.

IL SINDACO

Premesso che per fronteggiare la crisi pandemica del COVID-19 le autorità governativa e regionali hanno emanato i seguenti provvedimenti normativi:

il D.L. 23 febbraio 2020 n.6;

i D.P.C.M. del 1 – 8 - 9 – 11 – 25 – 31 marzo 2020;

il D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

il D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

le Ordinanze Regionali del Presidente della Regione Puglia, da ultime la n. 214 del 28.04.2020 e la n. 221 del 06.05.2020 recante ulteriori disposizioni di allentamento in materia di allenamento e addestramento animali, manutenzione camper e roulotte, attività sportive all'area aperta.

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 consente: *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse."*

Richiamata la propria ordinanza n. 31 del 30.04.2020 con la quale, coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali (D.P.C.M. 26Aprile 20202 e Ordinanza Presidente Regione Puglia n.214 del 28.4.2020), nel rivedere a livello cittadino diverse prescrizioni restrittive si è fatta espressa riserva di valutare la possibilità della riapertura dei parchi, ville e giardini allo scopo di monitorare l'evolversi della diffusione del Virus COVID-19 sul territorio comunale.

Considerato che i diversi bollettini epidemiologi, quotidianamente emanati dalla Regione Puglia in questi giorni, forniscono dati pressoché incoraggianti quanto all'andamento pandemico del virus nella città capoluogo e nella provincia e inducono ad un cauto ottimismo di livello tale da sciogliere positivamente la riserva di cui in premessa e, quindi, di poter disporre per:

– la riapertura delle aree pubbliche a far data dal 9 maggio 2020, previa l'emanazione di apposita disposizione della Direzione comunale al Patrimonio, sentita la Direzione Ambiente ed il Comando di Polizia Locale, attuativa del presente atto e recante le modalità di accesso, orari e vigilanza nonché le diverse prescrizioni che dovranno essere rispettate dal pubblico (possessione di DPI; distanziamento sociale etc.), allo scopo di ridurre il rischio di contagio;

- la ripresa, a far data dall'11 maggio 2020, dei giochi autorizzati dall'Agenzia Dogane e Monopoli ed oggetto di sue apposite disposizioni (Determinazione Direttoriale della Direzione Generale n. 125127/RU e Circolare n. 5/2020 della Direzione Giochi);

Ritenuto di dover introdurre, in coerenza con il D.P.C.M del 26.4.2020, queste ulteriori misure di allentamento delle restrizioni a suo tempo imposte allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco.

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto:

ORDINA

- A partire dal 9 maggio 2020 la riapertura dei parchi, ville e giardini pubblici a tutto il 17.05.2020, con la esclusione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, previa l'emanazione di apposita disposizione della Direzione comunale al Patrimonio, sentite le Direzioni comunali all'Ambiente ed alla Polizia Locale, che disciplini modalità di utilizzo dei siti ritenuti accessibili ai sensi del DPCM 26.04.2020 art. 1 lett. e); avendo cura di porre in essere -preventivamente – tutti gli accorgimenti necessari di competenza comunale, prescrivendo, inoltre, che i dispositivi di protezione individuale dovranno essere a carico dei frequentatori.
- A partire dall'11 maggio 2020, giusta Determinazione Direttoriale del 23.04.2020 n. 125127 della Direzione Generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli e Circolare n. 5 del 5 maggio 2020 n. 133309 sempre della medesima Agenzia, la ripresa di ogni e qualsivoglia tipologia di gioco, mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori, con a carico dei gestori l'attuazione ed il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria di cui al DPCM.

PERMANE

- Il divieto di accesso a spiagge, arenili e scogliere in attesa di puntuali disposizioni, in fase di elaborazione, da parte della Regione, per l'utilizzo da parte dei cittadini di tali siti. Resta consentito lo svolgimento delle attività sportive che richiedono il transito dalle suddette aree.

RAMMENTA

Che il Comando di Polizia Locale vigilerà sull'osservanza e il rispetto della presente ordinanza e riferirà su eventuali necessari provvedimenti da adottarsi, anche di riconsiderazione del presente provvedimento;

AVVERTE

Che il mancato rispetto, da parte dei frequentatori, di quanto previsto dalla presente ordinanza e dalla conseguenziale Disposizione attuativa, comporterà, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pagamento di una sanzione amministrativa pari alla somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00.



DISPONE

- Che una copia della presente ordinanza pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Taranto;
- Di inviare copia alla Direzione Patrimonio, alla Direzione Ambiente e al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- Di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

Infine,

DÀ ATTO

Che il presente provvedimento costituisce parziale modifica e parziale integrazione della precedente O.S. n.31 del 30.4.2020 ed è suscettibile a sua volta di modifica, rettifica, integrazione o revoca di quelle parti che dovessero, nella fase di attuazione, compromettere l'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 sul territorio comunale.

COMUNICA

Infine, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Taranto, li 08.05.2020



Il Sindaco
Rinaldo Melucci